

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267

SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.127

OGGETTO: Concessione patrocinio comunale 'Sagra del Pesce Fritto 2019' all'Associazione turistica Pro loco Torre Lapillo.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267 Del 18/08/2000	L'anno 2019 il giorno 9 del mese di LUGLIO alle ore 18:00 nella sala c Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO			
REGOLARITA' TECNICA	interv	engono:		
Parere: Favorevole			Presente	Assente
	1	ALBANO Salvatore	Sì	
Data 02/07/2019	2	TARANTINO Silvia	Sì	
Il responsabile del servizio	3	CAZZELLA Paola	Sì	
F.to Clementina LEANZA	4	BALDI Luigi		Sì
	5	DE MONTE Pasquale	Sì	
REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole Data 09/07/2019	1	Il Segretario Generale Dott. Dario VER nte riconosciuto legale il numero degli i seduta.		
IL RESPONSABILE DEL				

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Porto Cesareo organizza ormai direttamente da anni eventi e manifestazioni finalizzate ad elevare la visibilità del paese caratterizzato da una notevole affluenza turistica in particolare nel periodo estivo:
- con provvedimento di Giunta Comunale n. 102/2019 è stato approvato un programma di massima delle manifestazioni estive "ESTATE CESARINA 2019", definendo la tipologia degli spettacoli che si intendono realizzare per l'imminente stagione estiva;

CONSIDERATO:

- CHE risulta pervenuta a questo Settore a firma del sig. De Gabrieli Celestino, in qualità di presidente della Pro-Loco Torre Lapillo con sede in Torre Lapillo in via Torre, le note prot. n.14726 e n. 14727 del 24.06.2019 con la quale si comunicava che nei giorni 27/28 luglio e 11/12 agosto 2019 la stessa Pro-Loco ha intenzione di organizzare la tradizionale "Sagra del Pesce Fritto" in Via Torre antistante alla sede della Pro-Loco di TORRE LAPILLO
- CHE nella medesima istanza veniva richiesto da parte dell'Associazione turistica Pro Loco di Torre Lapillo il patrocinio comunale per le serate della Sagra e un eventuale contributo al fine di poter organizzare al meglio le giornate programmate nei giorni 27/28 luglio e 11/12 agosto pp.vv.

PRESO ATTO

- CHE gli scopi dei richiedenti, nonché le manifestazioni che si vogliono realizzare, coincidono con gli intendimenti di promozione di attività aggregative giovanili, sportive e turistiche del territorio e quindi con quelli di questa Amministrazione Comunale;
- CHE è intenzione di questa Amministrazione inserire le manifestazioni organizzate dai suddetti Comitati/Associazioni nel programma delle manifestazioni estive denominate "Estate Cesarina 2019" già approvato dalla Giunta Municipale con atto n. 102/2019;
- CHE l'esperienza di sostenere attività/iniziative di valorizzazione del territorio che sono organizzate dalle Associazioni o gruppi volontaristici locali, si sono rilevate negli anni estremamente proficue, creando utili sinergie per lo svolgimento di attività di interesse generale con una positiva ricaduta nella comunità amministrativa:
- CHE è negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, riconoscere e sostenere il ruolo delle associazioni e dei comitati che svolgono iniziative culturali, ricreative, sociali in un'ottica di tutela della cultura e delle antiche tradizioni locali e di valorizzazione del territorio;
- CHE ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione "......Provincie e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarità";

PRESO ATTO del parere 1075/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in merito all'art. 6 comma 9, del D.L.78/2010 in materia di contributi e sponsorizzazioni, dove la Corte chiarisce che "Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.";

VISTA inoltre la Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013 della Corte dei Conti - Sezione Controllo - per la Lombardia che a fronte della disposizione di cui all'art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 ("Gli enti di diritto privato

di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche"), chiarisce che il divieto, posto a carico di società, associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell'amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l'attività prestata dai citati soggetti sia svolta direttamente in favore della P.A.: al contrario, risulta esclusa dal divieto, l'attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

RITENUTO pertanto che l'iniziativa in oggetto non rientra nei limiti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, in quanto fa parte dei compiti del Comune sostenere iniziative pubbliche nell'interesse della sua collettività;

SENTITO il Segretario Generale il quale fa notare che:

- le attività che possono essere oggetto di contribuzione da parte del Comune devono rientrare nelle competenze dell'Ente locale ed esercitate, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte dlel'Ente, e che, quindi si dovranno rimborsare solo le spese vive dimostrabili che l'Associazione sostiene per l'esercizio di tali attività;
- ai fini dell'organizzazione della presente manifestazione occorre comunque tener presente i limiti di spesa di cui all'art. 6 comma 8 del D.l. 78/2010, ove applicabile, e che non rientrano nei tagli di cui alla menzionata norma le spese sostenute nell'ambito di specifici progetti per la quota finanziata dalla UE o da altri soggetti pubblici e privati;

RITENUTO opportuno, dopo attento esame e valutazione della richiesta presentata, di poter aderire all' iniziativa proposta concedendo per la manifestazione il patrocinio dell'Amministrazione Comunale ed in particolare :

- l'utilizzo dello stemma del Comune di Porto Cesareo;
- esonero canone di concessione del suolo pubblico ove verrà realizzata la manifestazione;
- riduzione del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- esonero del pagamento SIAE, che sarà a cura dell'Amministrazione
- concessione di un contributo economico per l'organizzazione della manifestazione;

RILEVATO che pertanto è possibile riconoscere un contributo straordinario all'Associazione Turistica PRO LOCO TORRE LAPILLO , per l'organizzazione delle quattro giornate della SAGRA DEL PESCE FRITTO da liquidare a rendicontazione delle spese con presentazione di regolari ricevute contabili delle spese sopportate per l'organizzazione .

RITENUTO opportuno contribuire per quanto in istruttoria evidenziato con una somma pari ad € 1.000,00 da imputare nel cap. 926.1 nel corrente bilancio di previsione;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 15.06.2017;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è stato redatto secondo gli atti d'indirizzo politico.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di Settore ex art.49 e 147 bis del TUEL, per effetto dei quali si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonchè la copertura finanziartia del presente atto;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento COSAP
- il vigente Regolamento per le Pubbliche Affissioni
- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

FARE PROPRI ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

- 1. **ACCOGLIERE FAVOREVOLMENTE** la richiesta di patrocinio presentata dall' <u>ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO TORRE LAPILLO</u> con sede in Torre Lapillo cod.fisc.82003640750 per la manifestazione programmata per il 27/28 luglio e per l'11/12 agosto 2019 in via Torre (antistante la sede dell'Associazione PRO-LOCO) dal titolo "Sagra del Pesce Fritto";
- 2. DI GARANTIRE, altresì, per tutti gli eventi in parola i SEGUENTI BENEFICI:
- utilizzo del logo comunale;
- esonero canone di concessione del suolo pubblico ove verrà realizzata la manifestazione;
- riduzione del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni;
 - esonero del pagamento SIAE, che sarà a cura dell'Amministrazione
- **3. DI RICONOSCERE** all'Associazione Turistica PRO LOCO TORRE LAPILLO un contributo straordinario pari a complessivi € 1.000,00 imputando la spesa al capitolo 926.1 del bilancio corrente a titolo di rimborso spese che verranno liquidate alla presentazione di opportuna rendicontazione delle spese sopportate, corredata dalle relative ricevute contabili, prenot.spesa n.52/19.
- 4. DI DARE ATTO che tali concessioni sono escluse dalla "sponsorizzazione" e quindi non soggette a quanto stabilito dall'art.6, comma 9, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto il soggetto privato che ne è beneficiario svolge un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente Pubblico, che realizza istituzionalmente delle attività a carattere sociale, culturale e sportivo in favore della collettività sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà":
- **5. DARE ATTO** che le parti interessate nell'organizzazione dell'evento:
- a) Saranno direttamente responsabili dell'organizzazione della manifestazione e dovranno garantire e rispettare ogni norma di sicurezza;
- b) devono comunque acquisire tutte le eventuali altre autorizzazioni e nulla osta necessari per legge.
- 6. **PARTECIPARE** la presente delibera alla Polizia Municipale ed al SUAP per quanto di competenza;
- 7. **INFORMARE** del deliberato le forze dell'ordine presenti sul territorio;
- 8. **DI DARE ATTO** che dal presente discende l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione del Sito Internet Ufficiale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici";

Con separata votazione favorevole unanime DELIBERA

- dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

IL SINDACO F.to dr Salvatore ALBANO

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Dario VERDESCA

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESE	ENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMAR	RA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo lì, 10/07/2019	Addetto Segreteria F.to Anna ALBANO
ESECHTIVITAL	DELL'A DEL IDED I GIONE
	DELLA DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,	· mmpam ·
	ATTESTA
O Che la presente Deliberazione è divenuta esect	•
o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblica	azione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 1	34, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
Lì,	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Dario VERDESCA
Per copia conforme all'originale;	
Lì,	IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Dario VERDESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE